



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.61 del 25/01/2022 – 10/03/2022 Udienza pubblica del 25/01/2022
Massima: 1	<p>Titolo Elezioni - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Ricorso promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Norme della Regione Siciliana – Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997 - Modalità di calcolo del premio di maggioranza – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma e 117, primo comma della Costituzione.</p> <p>La norma censurata si presenta quale norma di interpretazione autentica, ma, in realtà ha contenuto e disciplina innovativa con effetti retroattivi. Essa, infatti, determina il mutamento della regola espressa dalla disposizione interpretata inerente al premio di maggioranza che viene ridotto al di sotto della soglia del 60% , in evidente contrasto con il tenore letterale della stessa.</p> <p>Oltre che essere in netto contrasto con tutte le possibili varianti di senso del testo oggetto di pretesa interpretazione autentica, essa contrasta inoltre con il costante orientamento giurisprudenziale amministrativo che afferma come, nell'ambito della procedura di assegnazione del premio, i decimali debbano essere sempre arrotondati all'unità superiore (mai inferiore).</p> <p>Inoltre, la produzione di effetti retroattivi comporta una lesione della certezza del diritto in materia elettorale, con conseguente violazione dell'affidamento nutrito</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>sia dai candidati, sia dagli elettori.</p> <p>Tutto ciò determina l'illegittimità costituzionale per irragionevolezza.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 3 della legge dlla Regione Siciliana 03/03/2020, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali e Art. 3, secondo comma, art. 24, primo comma, art.103, primo comma, art.111, secondo comma e art.117, primo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it